

# **BVGer F-2960/2021 vom 16. Oktober 2023**

Bundesverwaltungsgericht, 2023-10-16, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_F-2960\\_2021](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-2960_2021)

FR: TAF F-2960/2021 du 16 octobre 2023

IT: TAF F-2960/2021 del 16 ottobre 2023

## **Regeste**

Divieto d'entrata

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, salvo nei casi previsti all'art. 32 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il divieto d'entrata del 3 giugno 2021, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a conoscere del presente ricorso. Considerato che

F-2960/2021 Pagina 7 verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera di una persona, il ricorrente, che non è un cittadino di uno Stato membro dell'UE e nemmeno un familiare di un cittadino dell'UE (fidanzato, non coniugato con un'italiana), e che non può dunque prevalersi dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea, nonché i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), in vigore dal 1° giugno 2002, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (cfr. art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110], nonché gli artt. 1 ALC e 3 § 2 lett. b Allegato I ALC; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2C\_270/2015 del 6 agosto 2015 consid. 1 e la sentenza del TAF F-1385/2017 del 12 luglio 2019 [DTAF 2019 VII/3] consid. 1.1).

### **E. 1.2**

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). L'anticipo equivalente alle presunte spese processuali deve essere saldato entro il termine impartito (art. 63 cpv. 4 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, versando puntualmente l'anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

## **E. 2**

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale ha un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (artt. 49 e 54 PA). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius")

F-2960/2021 Pagina 8 o di meno ("reformatio in peius") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. MADELEINE CAMPRUBI, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [editori], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren – Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso ("iura novit curia", art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

## **E. 3**

Il presente litigio verte sulla decisione del 3 giugno 2021, con cui la SEM ha emesso un divieto d'entrata in Svizzera e nel Liechtenstein di tre anni (3.6.2021 – 2.6.2024) nei confronti del ricorrente, il quale ne contesta la fondatezza e, sussidiariamente, la durata. Si osservi già da ora che la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, non contestata separatamente dal ricorrente, è stata cancellata dalla SEM il 12 aprile 2022 (cfr. consid. P), dimodoché, sotto questo aspetto, il ricorso è divenuto privo d'oggetto.

## **E. 4**

È innanzitutto necessario determinare il diritto che regge la controversia *ratione personae*, *materiae* e *temporis*. Siccome il ricorrente, di nazionalità afghana, non è un cittadino di uno Stato membro dell'UE e nemmeno un familiare di un cittadino dell'UE, l'ALC non si applica alla fattispecie (cfr. consid. 1.1), la quale deve così essere esaminata, principalmente, alla luce del diritto interno svizzero. Considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti dal 15 settembre 2020 al 15 gennaio 2021 (cfr. consid. L), è la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RU 2007 5437), nella sua versione in vigore dal 1° aprile 2020, e ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione dal 1° gennaio 2019 (LStrI, RS 142.20), che va applicata.

### **E. 5.1**

e 6.3).

### **E. 5.2**

L'esercizio di un'attività lucrativa senza autorizzazione (permesso di soggiorno) rientra nella categoria del cosiddetto "lavoro nero". A proposito di questo fenomeno, il Consiglio federale ha precisato che "non esiste a tutt'oggi una definizione giuridica univoca [...]. Per lavoro nero (o lavoro illegale) si intende in generale un'attività dipendente o indipendente esercitata in violazione delle prescrizioni legali; vale a dire in particolare: – l'assunzione clandestina di lavoratori stranieri in violazione delle disposizioni del diritto degli stranieri [...]. Il lavoro nero è all'origine di numerosi problemi: comporta minori entrate per l'amministrazione fiscale e le assicurazioni sociali e provoca distorsioni della concorrenza e della perequazione finanziaria. Rappresenta una minaccia per la protezione dei lavoratori

(condizioni di lavoro, dumping salariale). Costituisce un'imposta sull'onestà poiché le entrate fiscali devono essere finanziate da una parte sempre più ridotta della popolazione e quindi coloro che osservano le normative fiscali e sociali pagano per coloro che le infrangono. È un fattore di disorganizzazione che può pregiudicare la credibilità dell'ente pubblico agli occhi dei contribuenti e alimentare la diffidenza generale nei confronti delle istituzioni e del quadro regolamentare dell'economia formale. Di conseguenza, è fonte d'incertezza e perdita di efficacia negli scambi economici e ha un effetto pregiudizievole sulle prestazioni macroeconomiche di un Paese. Si può dunque affermare che il lavoro nero deve essere combattuto per ragioni economiche, giuridiche ed etiche e che rappresenta un reato non trascurabile" (Messaggio del Consiglio federale del 16 gennaio 2002 concernente la legge federale contro il lavoro nero/LLN, in vigore dal 1° gennaio 2008, Foglio federale 2002 3243, pagg. 3246 e 3247; cfr., mutatis mutandis, la sentenza del TAF F-800/2019 del 24 settembre 2020 consid. 8).

### **E. 5.3**

In accordo con una giurisprudenza costante, l'esercizio di un'attività lucrativa senza autorizzazione, come pure l'entrata e il soggiorno illegali in Svizzera, rappresenta una violazione seria del diritto degli stranieri sotto il profilo del controllo della migrazione che implica la necessità, in linea di principio, di pronunciare una misura d'allontanamento con un divieto d'entrata (cfr., tra le altre, le sentenze del TAF F-1438/2019 del 16 settembre 2020 consid. 7.2 e F-6748/2017 del 3 agosto 2018 consid. 3.3 con i riferimenti).

#### **E. 5.3.1**

e 2C\_784/2014 del 24 aprile 2015 consid. 3.2). Nell'affermativa

F-2960/2021 Pagina 13 bisognerà valutare l'intensità della minaccia (semplice minaccia o minaccia grave [consid. 6.4]).

### **E. 6.1**

La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero

F-2960/2021 Pagina 10 (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1 LStrI). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStrI).

Va aggiunto che, sul piano penale, chi viola le prescrizioni in materia d'entrata o di soggiorno in Svizzera, è punito con una pena detentiva fino ad un anno oppure con una pena pecuniaria (art. 115 cpv. 1 lett. a e b LStrI). Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa (art. 115 cpv. 3 LStrI).

### **E. 6.2**

Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici nel suo Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la LStr (Messaggio LStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed

etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l'interessato non è disposto ad osservare l'ordine vigente" (Messaggio LStr, pag. 3424). Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d'entrata, il Consiglio federale ha precisato che lo stesso "mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo" (Messaggio LStr, pag. 3428).

### **E. 6.3**

Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI).

F-2960/2021 Pagina 11 Questa graduazione delle durate (inferiori o superiori a cinque anni) risulta dal recepimento, da parte della Svizzera, dell'art. 11 cpv. 2 della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 (direttiva sul rimpatrio; Gazzetta ufficiale dell'UE L 348/98), il quale prevede che la durata del divieto d'ingresso è determinata tenendo debitamente conto di tutte le circostanze pertinenti di ogni caso e che non supera di norma i cinque anni, ma che può essere superiore ai cinque anni se il cittadino di un paese terzo costituisce una grave minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale (cfr. la nota a piè di pagina n. 147 relativa all'art. 67 LStrI; cfr. anche la DTF 139 II 121 consid.

### **E. 6.4**

Riassumendo le esigenze poste dal diritto interno, dall'ALC e dalla giurisprudenza della CGUE, il Tribunale federale rileva che, per potere pronunciare un divieto d'entrata fino a cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo non coperto dall'ALC, è sufficiente che egli rappresenti un semplice pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello I). Invece, per potere pronunciare un divieto d'entrata di cinque anni al massimo nei confronti di un cittadino di un paese terzo coperto dall'ALC, che gode quindi della libertà di circolazione, è necessario verificare se egli costituisca una minaccia di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, ossia una minaccia che va al di là di una semplice messa in pericolo degli stessi (livello I bis). Quanto alla pronuncia di un divieto d'entrata superiore a cinque anni (fino a quindici anni e, in presenza di circostanze straordinarie, anche fino a venti anni: cfr. la sentenza del TAF F-2885/2020 del 6 dicembre 2022 consid. 9 e 12 [prevista per la pubblicazione], nonché la DTAf 2014/20 consid. 7), e ciò a prescindere dall'applicazione dell'ALC (cfr. art. 11 cpv. 2 direttiva 2008/115/CE), bisogna che il cittadino in questione rappresenti una grave minaccia, ossia un "pericolo qualificato" ("menace caractérisée"), per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri (livello II; cfr. DTF 139 II 121 consid. 5 e 6).

Questo grado di gravità qualificata, la cui ammissione costituisce l'eccezione (cfr. FF 2009 8043, pag. 8058 [in francese]), deve essere esaminato concretamente, con riferimento agli atti di causa (cfr. MARC SPESCHA, in: Spescha et al. [editori], Migrationsrecht, 4a ed.

2015, art. 67 LStr, n. 5, pag. 271; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d'entrée prononcée à l'encontre d'un étranger délinquant, in: AJP/PJA 7/2018, pagg. 886 a 898). Esso è funzione della natura del bene giuridico in pericolo (ad es.: la vita, l'integrità della persona, l'integrità sessuale o la salute pubblica), della natura dell'infrazione commessa, come in caso di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (cfr. art. 83

F-2960/2021 Pagina 12 § 1 del Trattato sul funzionamento dell'UE nella versione consolidata di Lisbona [TFUE], che menziona gli atti di terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di droga e la criminalità organizzata), oppure del numero delle infrazioni commesse (recidiva), anche alla luce della loro eventuale crescente gravità o dell'assenza di una prognosi favorevole (cfr. DTF 139 II 121 consid. 6.3).

### **E. 6.5**

È ancora utile sottolineare che, in linea di principio, la motivazione di un giudizio penale non vincola l'autorità amministrativa. Al contrario, per garantire l'unità della giurisprudenza ed evitare, nel limite del possibile, decisioni contraddittorie, l'autorità amministrativa non deve, senza necessità, scostarsi dalle risultanze fattuali del procedimento penale. Ciò posto, il diritto penale e il diritto degli stranieri hanno scopi differenti e si applicano indipendentemente l'uno dall'altro. In effetti, oltre alla sicurezza, il giudice penale persegue obiettivi terapeutici e di risocializzazione del condannato, mentre l'autorità amministrativa si prefigge primariamente di garantire la sicurezza e l'ordine pubblici ed esamina dunque la questione della pericolosità dello straniero applicando criteri più severi. Così, nell'ottica del diritto degli stranieri, la liberazione condizionale di un condannato, come pure la constatazione, da parte delle autorità preposte all'esecuzione della pena, che egli fa prova di un'evoluzione positiva o di un comportamento irreprensibile, non permettono di escludere, di per sé, che non rappresenti più un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici. In questo senso, anche senza disporre di un giudizio penale, sia per la mancata apertura del relativo procedimento, sia a causa della sua pendenza, l'autorità amministrativa può adottare un divieto d'entrata se giunge alla conclusione, fondandosi sul proprio apprezzamento dei mezzi di prova, che le condizioni per emanarlo sono soddisfatte (cfr., tra le tante, DTF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2 e 129 II 215 consid. 3.2, nonché le sentenze 2C\_606/2020 del 5 marzo 2021 consid. 3.3.1, 2C\_622/2014 del 27 gennaio 2015 consid. 4.3.2 [in italiano], 1C\_596/2014 del 3 febbraio 2015 consid. 2.4 [in italiano], 2C\_11/2013 del 25 marzo 2013 consid. 2.3 e 2C\_642/2009 del 25 marzo 2010 consid. 4.2.3; cfr. anche le sentenze TAF F-6623/2016 del 22 marzo 2018 consid. 8.4 e C-2463/2013 del 7 maggio 2015 consid. 8.4).

### **E. 7**

In prosieguo importa stabilire se le condizioni per emettere un divieto d'entrata in sé (esistenza di una semplice minaccia [semplice pericolo] per l'ordine e la sicurezza pubblici) fossero adempiute il 3 giugno 2021 (cfr. le sentenze del Tribunale federale 2C\_66/2018 del 7 maggio 2018 consid.

### **E. 8**

Prima di procedere in questo senso è però necessario esaminare la censura formale che solleva il ricorrente, nella sua replica (cfr. consid. K), in relazione al suo diritto di essere trattato secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato (cfr. artt. 5 cpv. 3 e 9 della Costituzione federale [Cost., RS 101]). In effetti, trattandosi della possibile

violazione di un diritto di natura formale, l'accoglimento del ricorso su questo punto comporterebbe l'annullamento della decisione impugnata, a prescindere dalla fondatezza degli ulteriori argomenti esposti (cfr., mutatis mutandis, le DTF 141 V 557 consid. 3 e 137 I 195 consid. 2.2, nonché la sentenza del Tribunale federale 6B\_50/2010 del 18 ottobre 2010 consid. 3.2).

### **E. 8.1**

e 129 I 161 consid. 4). In questo senso, un'indicazione o una decisione dell'amministrazione possono obbligare quest'ultima ad acconsentire ad un amministrato di appellarsi, anche se errate, qualora le seguenti condizioni siano cumulativamente adempiute: (a) l'autorità è intervenuta in una situazione concreta nei confronti di una persona determinata; (b) essa ha agito nei limiti delle sue competenze o presunte tali; (c) l'amministrato non ha potuto rendersi conto immediatamente dell'erroneità dell'indicazione ricevuta o delle sue proprie deduzioni; (d) in base a tale indicazione egli ha preso disposizioni concrete alle quali non potrebbe rinunciare senza subire un pregiudizio; infine (e) la regolamentazione in materia non è cambiata dopo che l'autorità ha formulato il suo avviso. L'amministrato non può invece beneficiare della protezione della sua buona fede se sussistono interessi pubblici preponderanti che vi si oppongono (cfr. DTF 131 II 627 consid. 6.1 con i relativi riferimenti; cfr. anche la sentenza del TAF A- 1391/2006 del 16 gennaio 2008 consid. 2.3).

### **E. 8.2**

e 9), e che il ricorrente è stato condannato dal MPCT con decreto d'accusa del 30 novembre 2021 divenuto sentenza cresciuta in giudicato (cfr. consid. L e 9), l'argomentazione del ricorrente non pertiene tanto alla proporzionalità quanto al rapporto tra il diritto amministrativo e il diritto penale (cfr. consid. 6.5), cosicché essa non gli è di alcun beneficio per tentare di ottenere una riduzione della durata del divieto d'entrata. Per il resto, il ricorrente non dimostra di avere degli interessi particolari preponderanti da difendere in Ticino, siano essi personali, familiari o professionali, che rientrerebbero nella sfera di protezione dell'art. 8 § 1 CEDU. In effetti, il rapporto, non coniugale, con la sua fidanzata non rivela elementi supplementari di dipendenza rispetto ai legami affettivi normali tra adulti, e ciò né sul piano personale in senso lato, compreso l'aiuto che egli le prodiga come "principale caregiver" (cfr. consid. G e N), né su quello professionale (cfr. consid. B), per quanto si voglia ammettere che il loro rapporto sia sufficientemente sostanziato ai fini della presente procedura (cfr., segnatamente, la sentenza del TAF F-2885/2020 del 6 dicembre 2022, già citata, consid. 13.2 con i numerosi riferimenti alla giurisprudenza della Corte EDU). Si aggiunga, a questo proposito, che i fidanzati non vivono in comunione, ma separati, l'uno nella zona di confine italiana e l'altra in Ticino, e che non hanno esplicitato le ragioni di questa loro scelta, malgrado che la compagna del ricorrente sia una cittadina italiana (cfr. consid. A). Così, in questo contesto, un divieto d'entrata di tre anni, finalizzato a prevenire eventuali ulteriori "lavori neri" in Svizzera, soddisfa le esigenze del principio di proporzionalità riguardo alla sua idoneità, alla sua necessità e alla sua preponderanza per la difesa dell'ordine e della sicurezza pubblici. Pertanto, le conclusioni del ricorso, che chiedono l'annullamento del divieto d'entrata o la riduzione della sua durata ad un anno al massimo, sono infondate e vanno respinte.

### **E. 9**

Riguardo al merito del litigio si deve constatare che, secondo il decreto d'accusa del MPCT del 30 novembre 2021, il ricorrente ha esercitato senza permesso, dal 15 settembre 2020 al

15 gennaio 2021, ossia per quattro mesi, l'attività lucrativa di cuoco presso B.\_\_\_\_\_ (cfr. consid. L). Dall'incarto non risulta che il ricorrente si sia opposto al decreto d'accusa, per cui esso è divenuto sentenza passata in giudicato (cfr. art. 354 cpv. 3 del Codice di procedura penale [CPP, RS 312.0]). Stando così le cose, non vi è nessun motivo per scostarsi dalle risultanze fattuali contenute nel decreto d'accusa (cfr. consid. 6.5). E questo a maggior ragione che dall'incarto si evince con sufficiente chiarezza, nonostante diverse incongruenze, dovute anche alle affermazioni contraddittorie del ricorrente, che egli ha effettivamente esercitato un'attività lucrativa in Ticino senza permesso (cfr. consid. C, E, G, K e L). Considerato che il "lavoro nero" costituisce, per riprendere le parole del Consiglio federale, un "reato non trascurabile" (cfr. consid. 5.2), e che la giurisprudenza qualifica l'esercizio di un lavoro senza il necessario permesso come una violazione seria del diritto degli stranieri (cfr. consid. 5.3), il ricorrente ha rappresentato, a decorrere dal 15 settembre 2020, e continuava, dato il rischio di recidiva che palesava il suo comportamento

F-2960/2021 Pagina 15 (cfr. consid. C e F), a rappresentare al momento della pronuncia del divieto d'entrata il 3 giugno 2021, una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici. Pertanto, la decisione della SEM non presta il fianco a critiche sotto questo profilo. Di conseguenza, l'emissione di un divieto d'entrata in sé, di una durata non superiore a cinque anni, è avvenuta conformemente ai requisiti di legge (cfr. art. 67 cpv. 2 lett. a e 3 LStrI). Questo implica che la SEM non aveva, checché ne dica il ricorrente (cfr. consid. K), l'opzione di pronunciare, al posto del divieto d'entrata, un ammonimento (cfr. la sentenza del TAF F-53/2018 del 4 dicembre 2019 consid. 11 [DTAF 2019 VII/4]).

## **E. 10**

Si tratta ora di fissare, in accordo con il principio di proporzionalità, la durata del divieto d'entrata in funzione del complesso delle circostanze del caso, tenendo conto della situazione personale del ricorrente (cfr. art. 96 cpv. 1 LStr), se del caso anche sotto il profilo del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (cfr. art. 8 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo [CEDU, RS 0.101]).

### **E. 10.1**

In generale, l'attività dello Stato deve rispondere al pubblico interesse ed essere proporzionata allo scopo (art. 5 cpv. 2 Cost.). Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (cfr. DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 233 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta permetta di raggiungere lo scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (cfr. DTF 128 I 295 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (cfr. DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

### **E. 10.2**

In concreto, il ricorrente invoca il principio della proporzionalità in modo astratto e generale, limitandosi a riproporre la sua tesi principale, secondo cui "l'infrazione contestata [...] è stata commessa in buona fede facendo affidamento ad informazioni errate ricevute dall'Amministrazione" (replica, pag. 7 [consid. K]). In quest'ottica egli sostiene che è "comunque già stato sanzionato" dal MPCT (replica, pagg. 7 e 8), riferendosi al decreto

d'accusa del 13 ottobre 2020 che la Pretura penale ha poi annullato il 3 novembre 2022 (cfr. consid. Q), e sostiene che "per evitare dunque che

F-2960/2021 Pagina 16 il divieto d'entrata assuma carattere punitivo, nella fattispecie è adeguato e proporzionato pronunciare l'annullamento ai sensi dell'art. 96 cpv. 2 LStrI" (replica, pag. 8). Premesso che le questioni relative all'ammonimento e al principio della buona fede sono già state trattate in precedenza (cfr. consid.

#### **E. 11**

Di conseguenza, pronunciando un divieto d'entrata di tre anni, valido fino al 2 giugno 2024, la SEM non ha infranto il diritto applicabile, compreso il principio di proporzionalità, nell'esercizio del suo potere d'apprezzamento (art. 49 lett. a PA). Stando così le cose, in accordo con le considerazioni

F-2960/2021 Pagina 17 sopraesposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

#### **E. 12**

Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (artt. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, considerato l'esito negativo del ricorso, le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e prelevate sull'anticipo, dello stesso importo, da lui già versato. Per la medesima ragione al ricorrente non sono assegnate indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 1 e 2 TS-TAF). Si osservi ancora che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

(dispositivo alla pagina seguente)

F-2960/2021 Pagina 18

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.